COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

COM(91) 520 def.

Bruxelles, 5 dicembre 1991

Modifica della proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate tra compagnie di trasporto marittimo

---

(Presentata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 149 paragrafo 3 del trattato CEE))

Modifica della proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate tra compagnie di trasporto marittimo

NOTA ESPLICATIVA

1. In data 25 guigno 1990, la Commissione ha presentato una proposta di regolamento del Consiglio che abilita la Commissione a concedere il beneficio di un'esenzione per categoria ad accordi Consortia, conformemente alle regole di concorrenza(1).

2. Nell'assemblea plenaria del 22 ottobre 1991, il Parlamento europeo ha approvato la proposta della Commissione sottoposta ad alcune modifiche.

3. La Commissione ha deciso di accettare alcune delle modifiche proposte e, di conseguenza, di emendare la sua proposta.

(1) COM(90) 260, G.U.n. C167 del 10.7.1990, pag. 9

Proposta della Commissione	Proposta emendata
Titolo	
relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate tra compagnie di trasporto marittimo	relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate tra compagnie di trasporto marittimo di linea (consorzi)
Considerando 5	
considerando che gli utenti dei servizi di trasporto marittimo offerti dai consorzi possono fruire di una parte dell'utile derivato dal miglioramento della produttività e del servizio grazie in particolare alla regolarità dei servizi offerti, alla riduzione di costi per effetto di una maggior utilizzazione delle capacità, alla miglior qualità del servizio dovuta ad un perfezionamento delle navi e dell'attrezzatura e ad un trasporto porta a porta efficiente;	considerando che gli utenti dei servizi di trasporto marittimo offerti dai consorzi possono fruire di una parte dell'utile derivato dal miglioramento della produttività e del servizio grazie in particolare alla regolarità dei servizi offerti, alla riduzione di costi per effetto di una maggior utilizzazione delle capacità, alla miglior qualità del servizio dovuta ad un perfezionamento delle navi e dell'attrezzatura;
Considerando 6	
considerando che la maggior parte degli accordi di consorzio riguarda operazioni di trasporto multimodale che in parte rientrano nell'ambito dell'applicazione del regolamento (CEE) n. 4056/86 e in parte in quello del regolamento (CEE) 1017/68 e, per quanto riguarda i containers, in parte nell'ambito del regolamento n. 17/62 del Consiglio;	suppresso
Considerando 11	
considerando che ai termini dell'articolo 11, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio, dell'articolo 11, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1017/68 del Consiglio e dell'articolo 6 del regolamento n. 17 del Consiglio la Commissione puó prevedere che una decisione adottata in applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato sia applicabile con effetto retroattivo; che è opportuno che la Commissione sia abilitata ad adottare tramite regolamento disposizioni al riguardo	considerando che ai termini dell'articolo 11, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio, la Commissione puó prevedere che una decisione adottata in applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato sia applicabile con effetto retroattivo; che è opportuno che la Commissione sia abilitata ad adottare tramite regolamento disposizioni al riguardo;

Articolo 1

1. Fatta salva l'applicazione del regolamento (CEE) n. 4056/86, del regolamento (CEE) n. 1017/68 e del regolamento n. 17, la Commissione, tramite regolamento e in conformità delle disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato, puó dichiarare le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1 inapplicabili alle categorie di accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese e pratiche concordate che abbiano lo scopo di promuovere o di instaurare una cooperazione per l'esercizio in comune di servizi di trasporto marittimo o di servizi di trasporto combinati via mare e via terra. .	1. Fatta salva l'applicazione del regolamento (CEE) n. 4056/86, la Commissione, tramite regolamento e in conformità delle disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato, puó dichiarare le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1 inapplicabili alle categorie di accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese e pratiche concordate, che abbiano lo scopo di promuovere o di instaurare una cooperazione per l'esercizio in comune di servizi di trasporto marittimo tra compagnie marittime di linea al fine di razionalizzare le loro operazioni mediante accordi tecnici, operazioni mediante accordi tecnici, operativi e/o commerciali - fatta eccezione per quelli relativi alla fissazione di prezzi - (designati dagli operatori del settore con il termine "consorzi").

Articolo 2

1. Il regolamento adottato in applicazione dell'articolo 1 è emanato per un periodo determinato.	1. Il regolamento adottato in applicazione del'articolo 1 è emanato per un periodo di cinque anni dopo la sua entrata in vigore.

Articolo 5

1. Prima di pubblicare il progetto di regolamento e di adottare il regolamento, la Commissione consulta :	1. Prima di pubblicare il progetto di regolamento e di adottare il regolamento, la Commissione consulta :
a) il comitato consultivo in materia di intese e di posizioni dominanti nel settore dei trasporti marittimi, istituito dall'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4056/86;	il comitato consultivo in materia di intese e di posizioni dominanti nel settore dei trasporti marittimi, istituito dall'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4056/86.
b) il comitato consultivo in materia di intese e di posizioni dominanti nel settore dei trasporti istituito con l'articolo 16, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1017/68;	b) soppresso
c) il comitato consultivo in materia di intese e di posizioni dominanti istituito con l'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento n. 17.	c) soppresso
2. Sono applicabili i paragrafi 5 e 6 delle disposizioni precitate relativi alla consultazione dei comitati consultivi, fermo restando che le riunioni comuni con la Commissione sono tenute non prima di un mese dopo l'invio della convocazione.	2. Sono applicabili i paragrafi 5 e 6 del testo regolamentare citato relativi alla consultazione dei comitati consultivi, fermo restando che le riunioni comuni con la Commissione sono tenute non prima di un mese dopo l'invio della convocazione.

Articolo 6, paragrafo 1, secondo trattino

- in caso di inosservanza delle raccomandazioni da parte degli interessati, secondo la gravità dell'infrazione in questione, adottare una decisione che o vieta loro o ingiunge loro di compiere taluni atti, ovvero, revocando loro il beneficio dell'esenzione per categoria, concede un'esenzione individuale in conformità dell'articolo 11, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 4056/86, dell'articolo 11, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1017/68 o dell'articolo 6 del regolamento n. 17, secondo il caso, o revoca loro il beneficio dell'esenzione per categoria.	- in caso di inosservanza delle raccomandazioni da parte degli interessati, secondo la gravità dell'infrazione in questione, adotta una decisione che o vieta loro o ingiunge loro di compiere taluni atti, ovvero, revocando loro il beneficio dell'esenzione per categoria, concede un'esenzione individuale in conformità dell'articolo 11, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 4056/86, o revoca loro il beneficio dell'esenzione per categoria.

Articolo 6, paragrafo 2

2. Qualora la Commissione constati, su propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro o di una persona fisica o giuridica che fa valere un interesse legittimo, che in un caso particolare, un accordo, una decisione o una pratica concordata alla quale è applicabile l'esenzione per categoria concessa dal regolamento emanato in applicazione dell'articolo 1 provoca tuttavia effetti incompatibili con l'articolo 5, paragrafo 3 o vietati dall'articolo 86, essa puó revocare il beneficio dell'esenzione per categoria a detto accordo, a detta decisione o pratica concordata e adottare tutte le misure idonee a far cessare tali infrazioni, in conformità dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 4056/86, dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1017/68, o dell'articolo 8 del regolamento n. 17, secondo il caso.

2. Qualora la Commissione constati, su propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro o di una persona fisica o giuridica che fa valere un interesse legittimo, che in un caso particolare, un accordo, una decisione o una pratica concordata alla quale è applicabile l'esenzione per categoria concessa dal regolamento emanato in applicazione dell'articolo 1 provoca tuttavia effetti incompatibili con l'articolo 5, paragrafo 3 o vietati dall'articolo 86, essa puó revocare il beneficio dell'esenzione per categoria a detto accordo, a detta decisione o pratica concordata e adottare tutte le misure idonee a far cessare tali infrazioni, in conformità dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 4056/86.

€

ISSN 0254-1505

COM(91) 520 def.

DOCUMENTI

IT

07

N. di catalogo : CB-CO-91-578-IT-C

ISBN 92-77-78649-3

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo